



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

Milano, 3 marzo 2015

Prot. 43/2/cv

AI SOCI  
DELLA REGIONE LAZIO  
LORO SEDI  
-----

Oggetto: AIA – Riscontro Regione Lazio.

Si richiamano le nostre precedenti circolari n. 55/14 e n. 62/14 riferite alla disciplina AIA, in particolare, laddove si segnalava l'opportunità di inviare in via cautelativa una domanda di AIA in considerazione del fatto che non risultava evidente l'esclusione né l'assoggettamento alla disciplina dei centri di raccolta veicoli a motore.

Nei mesi scorsi alcune regioni hanno emanato circolari esplicative che, in buona sostanza, confermano la non assoggettabilità dei centri in cui viene svolta attività di autodemolizione e si è tuttora in attesa di una specifica circolare ministeriale in tal senso.

La Regione Lazio, che non ha emanato alcuna circolare in merito, ha provveduto a riscontrare le istanze trasmesse in via cautelativa da alcuni centri di autodemolizione richiedendo integrazione della documentazione per poter procedere all'avvio della fase istruttoria.

L'Associazione, informata, ha provveduto ad incontrare il funzionario responsabile e, nel corso dell'incontro, si è concordato sulla necessità che i centri interessati rispondano alla comunicazione della Regione, qualora ricevuta.

A tal fine, invitiamo i centri che a suo tempo hanno presentato l'istanza in via cautelativa a dare riscontro alla comunicazione della Regione Lazio – Direzione territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti – Area ciclo integrato dei rifiuti, utilizzando il fac-simile predisposto in allegato che dovrà essere debitamente compilato e trasmesso agli uffici in indirizzo a mezzo raccomandata.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario.

Cordiali saluti.

  
La Segreteria

Alla Regione Lazio  
Direzione Territorio e Urbanistica Mobilità e Rifiuti  
Area Ciclo Integrato dei Rifiuti  
via del Giorgione 129  
00147 Roma

All'amm.ne di Roma Capitale  
Dip.to Tutela Ambientale – Protezione Civile  
Circ.ne Ostiense 191

**OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell'art. art. 29, comma 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 e dell'art. 29 – ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per installazione esistente "non già soggetta ad A.I.A.".**

Il sottoscritto

in qualità di gestore del centro di raccolta e demolizione di veicoli fuori uso

sito nel Comune di

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000;

#### **PREMESSO**

- che l'attività esercitata dal centro di raccolta e demolizione , riferita alla messa in sicurezza e smontaggio di veicoli fuori uso, non viene esplicitamente richiamata tra le attività elencate al punto 5.1 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 attualmente vigente
- che l'attività di stoccaggio dei veicoli fuori uso non rientra tra le attività di cui al punto 5.5 del suddetto allegato in quanto gli stessi non sono destinati a nessuna delle attività di cui ai punti 5.1.,5.2,5.4,5.6.
- che considerato che alla scadenza della data di presentazione della domanda per il rilascio della autorizzazione non era ancora chiaro se l'attività esercitata dalla scrivente fosse o meno soggetta alla normativa di cui all'oggetto, in data\_\_\_\_\_ è stata presentata domanda cautelativa per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra
- che in data \_\_\_\_\_ la Regione Lazio – Area ciclo integrato dei rifiuti con lettera prot. \_\_\_\_\_ ha comunicato di aver avviato il procedimento

#### **CONSIDERATO**

Che nonostante non sia stato ancora emanato l'atto di indirizzo del Ministero dell'Ambiente (MATTM) nell'ambito del Coordinamento di cui all'art. 29-quinques del D.Lgs. 152/06, per l'applicazione della disciplina IPPC , che fornisca conferma dell'esclusione da detta disciplina per l'attività di demolizione

veicoli in quanto tale, sono stati pubblicati numerosi documenti ufficiali quali: resoconto verbale della riunione del coordinamento di cui all'art. 29-quinques del D.Lgs. 152/06, così come modificato dall'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014 per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC del 8 settembre 2015; delibera della Regione Marche n.983 del 7/8/2014; delibera della Regione Veneto n. 1633 del 9/9/2014; Circolare della Regione Lombardia n.11 del 22/12/2014 che riportano le seguenti considerazioni:

- a) la "FAQ IED AI(5)1" pubblicata in proposito dalla Commissione dell'Unione Europea (consultabile sul sito istituzionale [ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/faq.htm](http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/faq.htm)) non prevede la rilevanza delle categorie IPPC 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 nel caso di attività svolte in impianti di autodemolizione. La possibile rilevanza di tali categorie, pertanto, si configura come atipica per l'autodemolizione (anche se potrebbe teoricamente intervenire, ad esempio, se nel medesimo sito è gestito un deposito preliminare di rifiuti industriali tecnicamente connesso);
- b) il centro di raccolta/autodemolitore tipicamente svolge attività che rientrano nella categoria IPPC 5.3.b.4 solo se in esso sono svolte, con capacità di trattamento superiore alla soglia ivi indicata, operazioni di frantumazione in appositi dispositivi dei veicoli già bonificati (vedi art. 3, comma 1, lettere m ed n del d.lgs. 209/2003). In tali casi rientrano conseguentemente in autorizzazione anche tutte le altre attività (messa in sicurezza, demolizione, pressatura) svolte presso l'installazione e tecnicamente connesse;
- c) la categoria di attività IPPC 5.1.d , "ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1. e 5.2", non ricomprende operazioni di bonifica effettuate sul veicolo per separare i diversi rifiuti di cui si compone, che si configurano piuttosto come attività di separazione e selezione. Conseguentemente l'operazione di messa in sicurezza e rottamazione di veicoli fuori uso non è da intendersi attività facente parte dell'eventuale successivo svolgimento di attività di cui alla categoria IPPC 5.1;
- d) le attività tipicamente svolte all'interno dei centri di raccolta di veicoli fuori uso, quali le attività di messa in sicurezza (punto 5 dell'allegato I al D.Lgs. 209/2003), di demolizione (punto 6 dell'allegato I al D.Lgs. 209/2003), di pressatura (art. 3, comma 1, lettera i), di tranciatura (art. 3, comma 1, lettera l), non rientrano tra quelle elencate ai punti 5.1, dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06. La possibile rilevanza della categoria 5.1, pertanto, si configura come atipica per l'autodemolizione (anche se potrebbe teoricamente intervenire, ad esempio, se nel medesimo sito è gestita una rigenerazione di oli tecnicamente connessa)

### **Dichiarato**

che la sottoscritta impresa applica nello svolgimento della propria attività la normativa di settore per il trattamento dei veicoli fuori uso e specificamente il D.Lgs. 209/2003

che all'interno dell'impianto della scrivente non è installato un frantumatore e che il ciclo di lavorazione dei rifiuti provenienti dalla demolizione dei veicoli fuori uso prevede la frantumazione dei veicoli bonificati (codice CER 160106) in impianti di altre imprese

### **Comunica**

con la presente di rinunciare al procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto, in quanto l'impianto che gestisce, alla luce delle considerazioni e delle dichiarazioni di cui sopra, risulta non soggetto